

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com - pec ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 146
Circolare n. 08/2020.

Campobasso, 15.04.2020.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

**AGGIORNAMENTI COVID-19- ORDINANZA 9 APRILE 2020 –
SCONFEZIONAMENTO DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI)**

Questo Ordine, ad integrazione delle precedenti circolari, ha cura di comunicare ulteriori aggiornamenti trasmessi dalla Federazione riguardante l'oggetto sopra indicato. (ALLEGATO N. 1)

Si evidenzia, che in contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, è consentita la vendita al dettaglio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) da parte delle farmacie, anche in assenza degli imballaggi di riferimento.

Pertanto ciascuna farmacia deve altresì nella procedura di sconfezionamento valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione.

**MISURE URGENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI ED
SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO**

Si informano tutti i colleghi che nel Decreto -Legge 8 Aprile 2020 recante “ *Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” (ALLEGATO N. 2) sono riportate misure eccezionali per lo svolgimento degli Esami di Stato per l'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, adottate in seguito alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative e pratiche di tirocinio in ambito universitario.

In particolare, è previsto che per lo svolgimento degli Esami di Stato della prima e seconda sessione dell'anno 2020 per l'abilitazione all'esercizio della professione

di farmacista, possono essere individuate modalità diverse da quelle ordinarie, quali modalità a distanza o altro, finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

ALL N. 01



Roma, 10 aprile 2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000003636/AG
Oggetto: Emergenza COVID-19 - **Ordinanza 9 aprile 2020 – Sconfezionamento DPI**
Circolare n. 12141
SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI
DATA PROTOCOLLO 15/4/20
DATA DI ARRIVO 10/4/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19
SCONFEZIONAMENTO DPI
(Ordinanza - Gazzetta Ufficiale l'ordinanza 9 aprile 2020)

Riferimenti: **ORDINANZA 9 aprile 2020** - Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9). (GU n. 96 del 10-4-2020)

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza n. 9 del 9 aprile 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (all. 1), con la quale è consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie, anche in assenza degli imballaggi di riferimento.

La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

Per procedere all'apertura delle confezioni e alle successive attività di ripartizione, ciascuna farmacia è tenuta a garantire il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio.

In proposito, questa Federazione, in collaborazione della SIFAP, per agevolare il Farmacista nel corretto svolgimento delle operazioni, ha in fase di definizione uno schema operativo che verrà tempestivamente trasmesso.

Nello svolgimento di tali attività di confezionamento e di ripartizione, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione.

Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.

Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:

- igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
- igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
- guanti;
- camice.

Per le suddette vendite al dettaglio, le informazioni previste dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nel locale di vendita.

Ciascuna farmacia, per la tracciatura delle operazioni svolte, deve provvedere alla conservazione delle informazioni relative alla confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui all'ordinanza in oggetto e' punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

Come è noto, la Federazione aveva richiesto, con urgenza, l'adozione di un provvedimento che legittimasse tale condotta, anche alla luce delle numerose contestazioni ricevute dai farmacisti sul territorio, con conseguente applicazione di sanzioni.

In tal senso, la scrivente esprime il proprio plauso per l'importante obiettivo raggiunto e formula un sincero ringraziamento al Commissario straordinario, Dr. Domenico Arcuri, per la tempestività di un intervento che consente una più equa distribuzione di DPI a tutela della salute dei pazienti e a garanzia di un esercizio corretto della professione, che in questo momento complesso è impegnata con la consueta competenza ad assicurare un servizio essenziale alla popolazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

ALL. N. 02



Roma, 10.04.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000003611/AG
Oggetto: D.L. 22/2020 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Circolare n. 12140

SS
4.1
IFO SI

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 12/4/2020
DATA DI ARRIVO 15/4/2020 - No 143

e.p.c.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Publicato in G.U. il decreto-legge in materia di istruzione pubblica.
Il provvedimento contiene anche
misure per lo svolgimento dei tirocini ed esami di Stato, demandando a specifici
decreti la relativa disciplina in deroga alla vigente normativa.**

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 aprile è stato pubblicato un decreto-legge, denominato "Decreto scuola" che, tenuto conto dell'emergenza coronavirus, introduce misure urgenti sulla regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e lo svolgimento degli esami di Stato.

Il provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, contiene anche misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, adottate in considerazione delle alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario.

Tali misure in parte recepiscono anche quanto richiesto dalla Federazione che, a più riprese, ha rappresentato presso le competenti sedi istituzionali la necessità di sbloccare i percorsi formativi per l'accesso alla professione di

farmacista, favorendo in tal modo il reclutamento di nuovi professionisti da impiegare nella gestione dell'emergenza.

In particolare, all'art. 6, il decreto prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune delle professioni regolamentate, tra cui quella di farmacista.

I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si segnala, infine, che il decreto, all'art. 4, contiene una precisazione sulla misura della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr circolare federale n. 12057 del 19.3.2020). Con tale disposizione è infatti chiarito che detta sospensione deve intendersi riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)